

DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2024

5/2024/R/EEL

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CREDITI NON RISCOSSI E ALTRIMENTI NON RECUPERABILI DA RICONOSCERE A TERNA S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1280^a riunione del 23 gennaio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: Allegato A alla deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 218/2018/R/eel (di seguito deliberazione: 218/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 83/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 272/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 272/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 604/2021/R/com (di seguito: deliberazione 604/2021/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: di seguito deliberazione 345/2023/R/eel);

- il documento per la consultazione 8 settembre 2020, 330 /2020/R/com (di seguito: documento per la consultazione 330 /2020/R/com);
- il documento per la consultazione 7 novembre 2023, 505/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 505/2023/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete) ed in particolare l'Allegato A.61 recante il Regolamento del sistema di garanzie (di seguito: Allegato A.61).

CONSIDERATO CHE:

- con l'Allegato A alla deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 79/99;
- l'articolo 49, comma 49.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 prevede che qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento, la società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo. Ciò in quanto il sistema di garanzie di dispacciamento, al fine di contemperare l'esigenza di tutela del credito con quella di non gravare eccessivamente gli utenti del dispacciamento con garanzie di importo elevato il cui costo finirebbe per incidere su quello dell'energia per i clienti finali, non garantisce integralmente il sistema dai possibili comportamenti dell'utente del dispacciamento, ma è dimensionato sull'esposizione dell'utente del dispacciamento stimata da Terna sulla base del suo comportamento storico in termini di sbilanciamento e sulla stima dell'energia dal medesimo prelevata;
- con la deliberazione 272/2019/R/eel, è stato introdotto, a partire dal 1 aprile 2020, un controllo ex ante del livello della garanzia prestata a Terna rispetto alla PMA (potenza media annua) dei clienti finali acquisiti dall'utente del dispacciamento, con l'obiettivo di verificare che l'incremento dei volumi sottesi al contratto di dispacciamento del medesimo utente risulti coerente con il valore delle garanzie prestate;
- con la deliberazione 37/2020/R/eel, a partire dal 1 gennaio 2021, sono state introdotte alcune modifiche alla regolazione che disciplina la risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto in prelievo, rendendola più rapida ed efficiente, e alla successiva attivazione dei servizi di ultima istanza (tempo di efficacia della risoluzione). Rispetto alla situazione previgente, le previsioni della deliberazione 37/2020/R/eel azzerano il tempo di efficacia della risoluzione contrattuale che precedentemente era di 17 giorni lavorativi;
- l'attuale sistema di garanzie gestito da Terna, disciplinato nell'Allegato A.61 del Codice di rete, prevede:

- il monitoraggio giornaliero della capienza della garanzia che consente di intercettare in maniera tempestiva situazioni critiche di crescita della medesima esposizione;
- che le tempistiche per la richiesta di integrazione della garanzia siano pari a 7 giorni lavorativi e che alla loro scadenza, in caso di mancata reintegrazione da parte dell'utente del dispacciamento, il contratto possa essere risolto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- non sono al momento definiti criteri specifici, né una procedura standard ai fini dell'applicazione di quanto disciplinato nell'Allegato A alla deliberazione 111/06 in tema di reintegrazione dei crediti non recuperabili; in passato, l'Autorità ha analizzato, all'occorrenza, le singole richieste presentate da Terna per la reintegrazione dei crediti non recuperabili con interventi *ad hoc* (cfr le deliberazioni 218/2018/R/eel e 206/2020/R/eel) e ha previsto, alla luce dell'occasionalità e della limitata entità degli importi richiesti, che l'onere risultante fosse posto a carico del sistema mediante il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cd. *uplift*) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49, comma 49.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- il documento per la consultazione 505/2023/R/eel ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità funzionali alla definizione di una procedura standard per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione e la gestione dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili da riconoscere a Terna, tenendo conto delle modifiche del quadro regolatorio introdotte e sopra richiamate, che hanno consentito di ridurre l'esposizione del sistema elettrico e, quindi, i potenziali crediti non recuperabili;
- in particolare, il già menzionato documento per la consultazione 505/2023/R/eel delinea:
 - a) quali crediti possono essere ritenuti non recuperabili e oggetto di reintegrazione;
 - b) le modalità attraverso cui avviene la reintegrazione, nei confronti di Terna, dei crediti non recuperabili;
- in relazione alla lettera a) il documento per la consultazione 505/2023/R/eel prevede di ammettere i crediti, non già coperti dall'escussione delle relative garanzie prestate dall'utente del dispacciamento, relativi:
 - a contratti di dispacciamento risolti da almeno 12 mesi (per le motivazioni previste nell'ambito del contratto di dispacciamento oppure per i quali non sia stato possibile risolvere il contratto per effetto della disciplina in materia di crisi d'impresa) o conclusi e per i quali emergano crediti (tipicamente nell'ambito delle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM 2) ormai non più coperti dalle garanzie;
 - al *settlement* mensile o a crediti maturati a seguito delle determinazioni delle SEM1 e SEM2 per i quali siano comunque verificate le condizioni di cui al primo alinea;

- a crediti anche oggetto di piani di rateizzazione purché le rate siano scadute da almeno 6 mesi e per i quali siano comunque verificate le condizioni di cui al primo alinea;
- escludendo, invece, dalla reintegrazione:
- gli importi relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, Terna abbia titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso o a portarla in detrazione a seguito di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose;
 - gli eventuali crediti per i quali sia maturata la prescrizione biennale ai sensi della normativa vigente, per cause imputabili a Terna;
- per quanto attiene alle modalità, di cui alla lettera b), attraverso cui avviene la reintegrazione di tali crediti, nel richiamato documento per la consultazione l'Autorità ha ipotizzato:
 - di non istituire un apposito corrispettivo per la copertura dei crediti non recuperabili oggetto di reintegrazione, e che essi siano aggiunti alle voci di costo di cui all'articolo 44, comma 44.2, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e trovino copertura inizialmente, tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 44.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cd. *uplift*) e successivamente, con l'entrata in operatività del TIDE, tramite il corrispettivo a copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 1-24.8 del TIDE;
 - che, al fine di richiedere il riconoscimento dei crediti non recuperabili, Terna trasmetta all'Autorità, entro il 15 novembre di ogni anno e per il primo anno di applicazione entro il 15 febbraio 2024, una relazione, finalizzata a:
 - i. verificare che siano state messe in atto tutte le attività per minimizzare la propria esposizione e gli oneri connessi alle eventuali insolvenze;
 - ii. rendicontare l'ammontare dei crediti ritenuti non recuperabili per i quali ritiene di trovare copertura a decorrere dall'anno successivo mediante il corrispettivo di cui al precedente alinea, gli importi già coperti tramite il suddetto corrispettivo o eventualmente ancora da coprire (afferenti a crediti per i quali Terna aveva già indicato, nell'ambito delle relazioni degli anni precedenti, l'intenzione di procedere alla copertura mediante il corrispettivo), nonché gli importi recuperati da porre a riduzione del corrispettivo;
 - le tempistiche per la copertura dei crediti non recuperabili e il conseguente incremento previsto del corrispettivo;
 - che decorsi trenta giorni dall'invio della suddetta relazione e salvo diverso avviso dell'Autorità, Terna possa procedere alla copertura dei crediti non recuperabili indicati nella suddetta relazione mediante il corrispettivo di cui al primo alinea a decorrere dal primo trimestre di riferimento utile e secondo le tempistiche comunicate;
 - in risposta al documento per la consultazione 505/2023/R/eel sono pervenute osservazioni esclusivamente da parte di Terna che a livello generale condivide le proposte illustrate; tuttavia segnala:

- la necessità di chiarire che l'esclusione degli importi relativi all'IVA operi solamente nel caso in cui Terna abbia già ottenuto il titolo a presentare la richiesta di rimborso o a non effettuarne il versamento o a portarla in detrazione e che eventuali importi recuperati o rimborsati in data successiva siano portati a riduzione del corrispettivo *uplift* dandone evidenza nella relazione che annualmente deve essere inviata all'Autorità;
- l'esigenza di ricomprendere nel perimetro dei crediti ammessi al recupero anche i crediti non recuperabili che dovessero emergere dai contratti stipulati per il servizio di importazione virtuale di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione ARG/elt 179/09 dai soggetti selezionati per il finanziamento degli *interconnector*. Ciò anche in considerazione del fatto che la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede già che le eventuali differenze maturate in capo a Terna tra i corrispettivi applicati ai soggetti selezionati ed i corrispettivi pagati da Terna agli *shipper* trovino copertura attraverso il corrispettivo *uplift* (articolo 44.2, lettera g), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06);
- la necessità di specificare quale sia la voce *dell'uplift* tramite la quale Terna provvederà alla copertura dei crediti non recuperabili. A tal fine Terna propone di individuare, fino all'inizio dell'applicazione del TIDE, la voce di cui all'articolo 44, comma 44.2, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive) e successivamente la voce di cui all'articolo 1 - 24.8.2.11 del TIDE (saldo tra proventi e oneri maturati per effetto di altre partite che non trovano adeguata copertura in altri corrispettivi);
- Terna, infine, non condivide l'esclusione dal perimetro degli importi non recuperabili dei crediti per i quali sia maturata la prescrizione biennale per motivazioni riconducibili al suo operato in quanto:
 - ritiene non sia prevista una prescrizione biennale nei rapporti tra l'utente del dispacciamento e Terna indipendente dall'eccezione della prescrizione sollevata dal cliente finale;
 - potrebbe far ricadere su Terna le conseguenze della prescrizione biennale anche qualora Terna non ne sia responsabile, considerato che Terna regola le partite economiche di dispacciamento su dati di misura aggregati su tutti i livelli di tensione (AT/MT/BT) e non dispone del dettaglio delle misure per livello di tensione e, quindi, sarebbe difficile determinare la quota del credito eventualmente non ammessa al meccanismo di recupero.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la disciplina introdotta con il presente provvedimento mira a definire criteri e procedure funzionali ad individuare i crediti non recuperabili da parte di Terna la cui mancata riscossione non dipende da responsabilità imputabili alla medesima Terna;
- al pari degli analoghi meccanismi di copertura della morosità previsti dalla regolazione dell'Autorità con riferimento ad altri esercenti servizi pubblici nei settori dell'energia, i criteri e procedure di cui al presente provvedimento rispondono anche

all'esigenza di tutelare (e promuovere) i soli comportamenti efficienti, da parte dei soggetti che ne beneficiano, nella gestione del relativo credito;

- con riferimento alla disciplina in materia di prescrizione biennale disposta dalla legge di bilancio 2018, come già evidenziato nell'ambito della regolazione attuativa adottata dall'Autorità, la *ratio* delle disposizioni che prevedono l'estensione dell'effetto estintivo della prescrizione anche nell'ambito dei contratti di rete, "a monte" della somministrazione al cliente finale, è quella di compensare l'onere economico che rimarrebbe in capo al venditore controparte di tali rapporti, laddove il cliente finale abbia eccepito la prescrizione nell'ambito del contratto di fornitura per la cui esecuzione sono stati conclusi tali contratti di rete;
- per quanto detto e in considerazione del fatto che non vi erano evidenze di ritardi oltre i due anni nella rilevazione dei dati di misura da parte di Terna, l'Autorità con la deliberazione 604/2021/R/eel, non ha ritenuto opportuno applicare anche a Terna le misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione 604/2021/R/com, applicate, invece, alle imprese distributrici in quanto responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale per i punti di prelievo sulle reti di bassa e media tensione;
- tuttavia, con riferimento specifico ai contratti di dispacciamento, un eventuale ritardo di Terna nella fatturazione all'utente del dispacciamento, o nella messa a disposizione dei dati di misura funzionali alla fatturazione all'utente medesimo, comporta l'emersione d'un credito di più difficile gestione, e, quindi, una corresponsabilità di Terna qualora i medesimi crediti divengano non più recuperabili: in altre parole, il ritardo nella fatturazione di Terna, per cause alla medesima imputabili, concorre a far sì che crediti, che avrebbero potuto essere recuperati agevolmente, se fatturati correttamente nei termini, diventino non più recuperabili in quanto fatturati in un momento in cui lo stesso utente del dispacciamento è ormai insolvente;
- risulta pertanto coerente con la *ratio* del meccanismo di copertura della morosità di Terna (che – è bene ripeterlo – è anche quella di responsabilizzare il soggetto che ne beneficia, nella gestione del credito, tutelando solo quelle gestioni efficienti) riconoscere i soli crediti che siano maturati rispetto a fatture emesse (o dati di misura messi a disposizione) in modo tempestivo, al fine di una migliore e più efficiente gestione del relativo credito, escludendo, quindi, quei crediti conseguenti a rettifiche relativi a prelievi superiori a due anni imputabili a Terna; inoltre, come detto, si tratta di ipotesi residuali (almeno sulla base delle evidenze a disposizione), inidonee ad avere ricadute apprezzabili per la società; ciò rende ancor più proporzionata la scelta di introdurre una tale misura di incentivazione;
- infine, sebbene le partite di *settlement* da fatturare all'utente del dispacciamento siano aggregate per zona di mercato, Terna è in grado di ricostruire le casistiche in cui il ritardo di fatturazione o il ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura sia ad essa imputabile e conseguentemente di determinare le quantità di energia elettrica ad esse correlate e, previa acquisizione dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., dell'indicazione dei punti di

connessione sottesi al contratto di dispacciamento di un determinato utente insolvente, di calcolare la parte di crediti ad esse associati.

RITENUTO OPPORTUNO, PERTANTO:

- confermare sostanzialmente gli orientamenti prefigurati nel documento per la consultazione 505/2023/R/eel per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione e la gestione dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili da Terna a causa dell'insolvenza di utenti del dispacciamento, al netto di quanto specificatamente evidenziato di seguito;
- con riferimento puntuale alla definizione del perimetro dei crediti che possono essere ritenuti non recuperabili e oggetto di reintegrazione:
 - a) accogliere la richiesta di Terna di prevedere che l'esclusione dell'IVA dagli importi oggetto di reintegro operi solamente nel caso in cui Terna, al momento della presentazione della relazione con la rendicontazione degli importi, abbia già ottenuto il titolo a presentare la richiesta di rimborso dell'IVA o a non effettuarne il versamento o a portarla in detrazione;
 - b) accogliere la richiesta di Terna di includere nella procedura di cui al presente provvedimento anche i crediti non recuperabili e non coperti dalle relative garanzie che dovessero emergere dai contratti stipulati per il servizio di importazione virtuale ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09 e in tal senso tener conto non solo dei crediti non recuperabili che dovessero insorgere nell'ambito dei contratti stipulati con i soggetti selezionati per il finanziamento degli *interconnector* di cui all'articolo 3, comma 3.2, della suddetta deliberazione, ma anche di quelli che dovessero insorgere nell'ambito dei contratti con i soggetti che prestano il servizio di importazione virtuale di cui all'articolo 4, comma 4.2, della medesima deliberazione ARG/elt 179/09, così da convogliare all'interno di un'unica procedura i diversi crediti non recuperabili che potrebbero riguardare le attività che Terna svolge ai sensi della regolazione dell'Autorità;
 - c) non accogliere, per le ragioni riportate nell'ultimo gruppo di considerati, le richieste di Terna di includere anche la quota dei crediti non recuperabili afferenti ad importi che sono stati fatturati da Terna all'utente del dispacciamento con un ritardo superiore ai due anni:
 - i. a causa di un ritardo nella fatturazione imputabile a Terna;
 - ii. o a causa di un ritardo imputabile a Terna nella messa a disposizione dei dati di misura;
 - d) estendere anche ai crediti non recuperabili che dovessero insorgere nell'ambito dei contratti stipulati per il servizio di importazione virtuale le clausole di esclusione dalla reintegrazione previste per i crediti non recuperabili a causa dell'insolvenza di un utente del dispacciamento;
- onde evitare che le previsioni di cui al presente provvedimento abbiano effetti retroattivi, prevedere che l'esclusione dal perimetro dei crediti che possano essere ritenuti non recuperabili e oggetto di reintegrazione della quota dei crediti che ricade

nella casistica di cui alla lettera c) del precedente ritenuto abbia effetti in relazione ai crediti relativi a periodi di competenza successivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che per tale finalità Terna e il gestore del SII definiscano e sottopongano all'approvazione dell'Autorità, in tempo utile per la sua applicazione, le modalità di scambio dei dati funzionali a verificare, qualora vi fossero dei crediti non recuperabili, che questi ultimi non rientrino nella fattispecie di cui alla lettera c), punto ii., del precedente ritenuto;

- in relazione alla prima applicazione e tenuto conto delle tempistiche di entrata in vigore del presente provvedimento, prevedere che sia posto al 29 marzo 2024 il termine entro cui Terna deve trasmettere all'Autorità la prima relazione per richiedere il riconoscimento dei crediti non recuperabili

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni per la compensazione dei crediti non recuperabili da Terna non coperti dal sistema di garanzie

- 1.1 Qualora dovessero emergere crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento o dei soggetti selezionati di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione ARG/elt 179/09 o degli *shipper* di cui all'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 179/09, Terna può richiederne il riconoscimento all'Autorità nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 3.
- 1.2 I crediti di cui al comma 1.1:
 - a) includono gli importi relativi a:
 - i. crediti, non già coperti dall'escussione delle relative garanzie prestate dall'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 o prestate dai sottoscrittori dei contratti di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 179/09;
 - ii. contratti di dispacciamento chiusi o risolti da almeno 12 mesi per le cause previste nell'Allegato A.26 del Codice di rete oppure relativi a casi per i quali non sia stato possibile risolvere il contratto per effetto di una norma in materia di crisi d'impresa;
 - iii. contratti stipulati per il servizio di importazione virtuale ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, e dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 179/09;
 - iv. il *settlement* mensile o alle partite economiche emergenti dalle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2 ai sensi del TIS, per i quali siano comunque verificate le condizioni di cui ai punti i e ii;

- v. piani di rateizzazione purché le rate siano scadute da almeno 6 mesi e per i quali siano comunque verificate le condizioni di cui ai punti i. e ii.;
 - vi. gli oneri sostenuti per l'effettuazione di azioni di recupero del credito in sede stragiudiziale e/o giudiziale oltre che eventuali accordi transattivi;
- b) escludono:
- i. i crediti già riscossi mediante azioni di recupero del credito in sede stragiudiziale e/o giudiziale oltre che eventuali accordi transattivi;
 - ii. gli importi relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, Terna abbia già ottenuto il titolo, al momento della trasmissione della relazione di cui al comma 2.2, a presentare richiesta di rimborso o a non effettuarne il versamento fino al momento dell'incasso o a portarla in detrazione ai sensi degli articoli 19 e 26 del DPR 633/1972 a seguito di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose;
 - iii. eventuali crediti, relativi a periodi di competenza successivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, afferenti ad importi che sono stati fatturati da Terna all'utente del dispacciamento o alle controparti dei contratti stipulati per il servizio di importazione virtuale ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, e dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 179/09 con un ritardo superiore ai due anni a causa di un ritardo imputabile a Terna nella fatturazione;
 - iv. eventuali crediti, relativi a periodi di competenza successivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, afferenti ad importi che sono stati fatturati da Terna all'utente del dispacciamento o alle controparti dei contratti stipulati per il servizio di importazione virtuale ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, e dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 179/09 con un ritardo superiore ai due anni a causa di un ritardo imputabile a Terna nella messa a disposizione dei dati di misura;
- c) sono ridotti di:
- i. eventuali ulteriori importi riscossi direttamente, o indirettamente, presso gli utenti e afferenti a crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili già oggetto di reintegrazione ai sensi del presente provvedimento;
 - ii. eventuali importi relativi all'IVA recuperati o rimborsati e afferenti a crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili già oggetto di reintegrazione ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 2

Modalità di copertura dei crediti altrimenti non recuperabili

- 2.1 Terna provvede alla copertura dei crediti di cui al comma 1.1 tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 44.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06. I crediti altrimenti non recuperabili oggetto di reintegrazione sono ricondotti, in particolare:
- a) al saldo di cui all'articolo 44, comma 44.2, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 con riferimento agli importi di cui al comma 1.2, lettera a), punto ii;
 - b) al saldo di cui all'articolo 44, comma 44.2, lettera g) dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 con riferimento agli importi di cui al comma 1.2, lettera a), punto iii.
- 2.2 Al fine del riconoscimento dei crediti di cui al comma 1.1, Terna trasmette all'Autorità, entro il 15 novembre di ciascun anno, una relazione nella quale descrive:
- a) le circostanze in base alle quali si è determinato un credito non coperto dalle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento o dalle controparti dei contratti stipulati per il servizio di importazione virtuale ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, e dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 179/09 e le attività messe in atto per recuperare i crediti non coperti dalle garanzie prestate;
 - b) l'ammontare dei crediti ritenuti non recuperabili per i quali sono già decorsi i termini di cui al comma 1.2 e per i quali ritiene di trovare copertura mediante il corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 44.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
 - c) gli importi ancora da recuperare tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 44.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 eventualmente ancora da coprire, afferenti a crediti già evidenziati da Terna nell'ambito delle relazioni degli anni precedenti;
 - d) gli importi recuperati di cui al comma 1.2, lettera c);
 - e) le tempistiche per la copertura dei crediti ritenuti non recuperabili e il conseguente incremento previsto del corrispettivo di cui al punto 2.1.
- 2.3 Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione di cui al comma 2.2 e salvo diverso avviso dell'Autorità, Terna procede alla copertura dei crediti non recuperabili indicati nella suddetta relazione mediante l'aggiornamento, a decorrere dal primo trimestre di riferimento utile e secondo le modalità e tempistiche dalla medesima indicate nella suddetta relazione, del corrispettivo di cui al comma 2.1.

Articolo 3

Modifiche alla deliberazione 111/06

- 3.1 L'articolo 49, comma 49.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 è sostituito con il seguente: “

- 49.3 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperti dal sistema di garanzie sopra descritto, le modalità di recupero da parte di Terna sono definite ai sensi della deliberazione 5/2024/R/eel.”.

Articolo 4

Modifiche alla deliberazione ARG/elt 179/09

- 4.1 All'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione ARG/elt 179/09 dopo le parole “articolo 44 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06” sono aggiunte le seguenti parole: “fermo restando quanto diversamente disposto dalla deliberazione 5/2024/R/eel”.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 In deroga a quanto previsto al comma 2.2, il termine per l'invio della prima relazione è fissato al 29 marzo 2024.
- 5.2 Terna e il gestore del SII definiscono e sottopongono all'approvazione dell'Autorità, in tempo utile per la relativa applicazione, le modalità di scambio dei dati funzionali a verificare, qualora vi fossero dei crediti non recuperabili, che questi ultimi non rientrino nella fattispecie di cui al comma 1.2, lettera b), punto iv.
- 5.3 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna S.p.A. e ad Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di propria competenza.
- 5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini